



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 41 del 04/04/2023

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A RESISTERE, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI CASALGRANDE, NEL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE INSTAURATO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DA CAMPIOLI IVAN SANDRO, CAMPIOLI ROSSANO E ITALCASA COSTRUZIONI EDILI S.R.L. .

L'anno **duemilaventitre** il giorno **quattro** del mese di **aprile** alle ore **13:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
MISELLI SILVIA	Vicesindaco	Presente
RONCARATI ALESSIA	Assessore	Assente
FARINA LAURA	Assessore	Presente
BENASSI DANIELE	Assessore	Presente
AMAROSSO VALERIA	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A RESISTERE, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI CASALGRANDE, NEL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE INSTAURATO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DA CAMPIOLI IVAN SANDRO, CAMPIOLI ROSSANO E ITALCASA COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

DELIBERA DI C.C. :

- n. 4 del 12.01.2023 ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) - Periodo 2023/2025 - Nota di aggiornamento";
- n. 5 del 12.01.2023 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e s.m.i.";

DELIBERA DI G.C.:

- n. 1 del 12.01.2023 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore e s.m.i.";
- n. 17 dell' 11/02/2023 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

Visto:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 28/01/2016 ad oggetto: "Riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente; approvazione nuovo organigramma, dotazione organica e modifiche all'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- il decreto del Sindaco n. 18/2022 concernente l'assegnazione dell'incarico alla dott.ssa Jessica Curti di responsabile del Settore "Affari generali", nonché vice segretario generale, dal 1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023;

Premesso che:

- con ricorso n. 145/2002 R.G. Ivan Sandro Campioli, Rossano Campioli, Maria Pia Giovannini, Italcasa Costruzioni Edili s.r.l. e Luigi Lorenzelli chiedevano al T.A.R. per l'Emilia Romagna, sezione di Parma, l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 20 del 15.03.2002, emessa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Casalgrande, e conseguente risarcimento dei danni;

- nel predetto giudizio si costituiva, a tutela delle proprie ragioni il Comune di Casalgrande, e intervenivano, altresì, *ad opponendum* il Condominio Il Castello, Antonella Bioli, Giorgio Gibertini, Alberto Giovanelli, Carla Giovanelli, Nadia Mareggini, Andrea Valentini ed Elisabetta Longagnani;

- il predetto giudizio si concludeva con sentenza n. 168/2014, depositata in data 28.05.2014, mediante la quale il T.A.R. respingeva il ricorso, dichiarandolo improcedibile, e la conseguente domanda risarcitoria;

- avverso tale sentenza, Ivan Sandro Campioli, Rossano Campioli, Maria Pia Giovannini, Italcasa Costruzioni s.r.l. e Luigi Lorenzelli presentavano ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato (ricorso RG. n. 5555/2014);

- con sentenza n. 7794/2020, il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso in grado di appello (accertando l'obbligo di "riesaminare l'affare"), annullando per gli effetti l'ordinanza impugnata in primo grado con condanna dei resistenti alla rifusione delle spese di lite;

- successivamente i ricorrenti apponevano sui due pilastri posti all'ingresso della loro proprietà dei cartelli contenenti l'invito a non parcheggiare nell'area;

- ne derivava l'ordinanza del capo settore dei lavori pubblici n. 31/2021 del 16/03/2021 ad oggetto "Rimozione di cartelli presso area di sosta in Casalgrande Alto, Via Statutaria", contro la quale i Signori Campioli Ivan Sandro e Campioli Rossano proponevano ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, rubricato presso il T.A.R. sez. di Parma al n. 76/2021 di RG, per ivi ottenerne l'annullamento, previa sospensione;

- con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 15/04/2021 (acquisito al prot. n. 6419), i Signori Campioli impugnavano altresì la successiva ordinanza del capo settore dei lavori pubblici n. 43/2021 del 07/04/2021 di diffida e intimazione alla rimozione di cui sopra;

- con sentenza n. 170/2021 emessa nel giudizio sopra richiamato RG n. 76/2021 e pubblicata il 14 giugno 2021, il TAR, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal Comune costituito, dichiarava inammissibile tanto il ricorso introduttivo quanto il ricorso per motivi aggiunti, per la mancata proposizione del "*ricorso nella forma dell'ottemperanza peraltro innanzi al Consiglio di Stato*" e ciò per la ragione che "*una volta qualificato l'impugnato provvedimento quale emesso in violazione del giudicato, se ne deduce la inammissibilità*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

(del ricorso), *in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere qualificato ricorso per ottemperanza, con attuazione del rito di cui all'art. 114 cpa, anziché essere proposto con il rito ordinario...*"

- pertanto, con ricorso notificato in data 08/07/2021 (acquisito a prot. N° 11917), i Sigg. Campioli Ivan Sandro, Campioli Rossano e la società Italcasa Costruzioni Edili S.r.l. ricorrevano ai sensi dell'art. 112 e seguenti Cpa innanzi al Consiglio di Stato per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n. 7794/2020 depositata il 09/12/2020 (ricorso rubricato al n. di RG. 6504/2021);

- il Consiglio di Stato, VI Sezione, con la sentenza n. 723/2023, definitivamente pronunciando:

- ✓ respingeva il ricorso per ottemperanza, dando atto che l'obbligo di realizzare il parcheggio era stato eseguito in seguito a sentenze del giudice amministrativo di primo grado confermate in sede di appello (TAR Parma n. 503/2010 confermata dal Consiglio di Stato n. 4828/2019 e TAR Parma n. 530/2006 confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V, 5 maggio 2016 n. 1794) e che l'ordine di rimozione dei cartelli sul parcheggio adottato dal Comune si poneva in linea con i giudicati richiamati e non contrastava con il giudicato afferente alla sentenza della Sezione n. 7794/2020, il quale ha effetto limitato e perimetrato alla illegittimità dell'ordinanza di demolizione 15 marzo 2002 n. 20 e alla mancata definizione della successiva richiesta di sanatoria, peraltro riferiti ad una vicenda superata dagli eventi successivi;
- ✓ nel contempo, dichiarava improcedibile il ricorso incidentale condizionato, proposto dal Comune, in ragione dell'esito della domanda principale, per sopravvenuto difetto di interesse e compensava le spese tra le parti;

- con ricorso notificato in data 28/03/2023 (acquisito a prot. N° 6254), i Signori Campioli Ivan Sandro e Campioli Rossano e la società Italcasa Costruzioni Edili S.r.l. proponevano innanzi al Consiglio di Stato ricorso per revocazione avverso la predetta sentenza;

Considerato che la sentenza n. 723/2023 ha correttamente dichiarato improcedibile il ricorso per ottemperanza per i motivi ivi espressi e di conseguenza il ricorso incidentale condizionato proposto;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Ritenuto quindi opportuno per l'Amministrazione Comunale costituirsi nel giudizio di cui all'oggetto al fine di difendere le proprie ragioni;

Ritenuto a tal fine:

- di autorizzare il Sindaco *pro tempore* a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel giudizio instaurato da Campioli Ivan Sandro, Campioli Rossano e Italcasa Costruzioni Edili S.r.l. innanzi al Consiglio di Stato per la revocazione della sentenza n. 723/2023 ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;
- di dare mandato al Responsabile del settore Affari Generali di procedere al conferimento dell'incarico di rappresentanza dell'ente nel giudizio in oggetto;

Visto l'art. 25, comma 3, del vigente Statuto Comunale;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri da:

- Responsabile del Settore Affari Generali, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del TUEL 18.8.2000, n. 267;

Si da' atto che il sindaco Giuseppe Daviddi e l'assessore Daniele Benassi partecipano alla seduta tramite collegamento in video conferenza;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco *pro tempore* a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel giudizio instaurato da Campioli Ivan Sandro, Campioli Rossano e Italcasa Costruzioni Edili S.r.l. innanzi al Consiglio di Stato per la revocazione della



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

sentenza n. 723/2023, ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;

2. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere agli atti amministrativi a tal fine necessari;
3. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Ravvisata l'urgenza, al fine di procedere alla costituzione in giudizio entro i termini di legge,

Con voto unanime e palese,

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA